

Ingratitudine esclusa. La critica non è ingiuria grave

Niente revoca di quote donate se il figlio contesta il padre-titolare

La gestione della società è «rigida» e «obsoleta», «dirigistica» e «accentratrice»; qualora un **figlio, socio di una società**, rivolga queste espressioni al **padre, amministratore unico** della società in questione, ciò non rappresenta una «ingiuria grave». Se, dunque, il figlio sia socio di questa società per aver ricevuto la donazione di una quota di capitale sociale effettuata dal padre, questi, sulla base di queste critiche del figlio, non può pretendere di revocare «per ingratitudine» la donazione della quota fatta a favore del figlio.

In altri termini, se il figlio, donatario di una quota di partecipazione al capitale sociale, critica la gestione della società effettuata dal padre donante, ma senza usare espressioni offensive, si è al cospetto di una legittima espressione delle proprie opinioni da parte del figlio, per cui non ricorre una situazione tale da legittimare il padre donante a esercitare il diritto di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario a causa di grave ingiuria. Lo ha deciso il Tribunale di Roma nella sentenza n. 21224 del 22 ottobre 2015.

L'articolo 801 del Codice civile prevede alcuni eccezionali casi di revocabilità della donazione per ingratitudine del donatario verso il donante: tra essi, vi è quello della «ingiuria grave» del donatario verso il donante. L'ingiuria grave consiste in un comportamento con il quale si reca all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il suo patrimonio morale. L'ingiuria, per rilevare quale causa di revocazione della donazione, deve, in particolare, colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, quale manifestazione di un sentimento di avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante. Si tratta di una situazione che evidentemente deve essere valutata in concreto, in relazione alle condizioni sociali e ambientali delle parti, nonché con riferimento al momento in cui il comportamento ritenuto ingiurioso è stato posto in essere.

Nella fattispecie esaminata, il Tribunale ha ritenuto che gli episodi accaduti non potessero, dunque, essere qualificati come espressione di quella profonda e radicata avversione del donatario verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.

Anzi, secondo il Tribunale, si trattava di espressioni per nulla offensive, che erano espressione di un legittimo diritto di critica, da parte di un socio, verso la gestione dell'amministratore unico in relazione alla politica aziendale, ritenuta non consona all'andamento del mercato ed alle tendenze e ai gusti del pubblico (si trattava della gestione di un cinematografo, nel quale il figlio donatario svolgeva il compito di direttore di sala).

Secondo il Tribunale, la qualifica, da parte del figlio, della gestione operata dal padre come rigida e obsoleta non era priva di motivazione ed esprimeva un reale disagio nella verifica in concreto della gestione sociale; all'amministratore era, infatti, imputata l'incapacità di migliorare la situazione economica della società mediante la riduzione delle spese, l'incremento delle entrate e l'aggiornamento dei supporti tecnici occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale.

Anche la critica per una gestione dirigistica e accentratrice, senza il coinvolgimento dei soci, non è stata ritenuta configurare una ipotesi di ingiuria grave, in quanto, a prescindere da ogni disquisizione sul reale livello di coinvolgimento dei soci nel caso concreto, con tali espressioni si è comunque oggettivamente al di fuori da quel livello di astiosità e di avversione richiesto dalla legge per consentire la revocazione della donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA